

STATUTO

TANDEM COOP.SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA GIUSEPPE
REALE 6

Numero REA: SR - 93636

Codice fiscale: 01112180896

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto Cooperativa All.A racc.n.7706 rep.n. 77286	
	Denominazione Sede - Durata	
	Articolo 1	
	Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa di solidarietà sociale	
	con la denominazione " TANDEM Cooperativa Sociale "	
	Articolo 2	
	Sede , durata e norme applicabili	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Siracusa e potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie uffici	
	anche altrove, nei modi e termini di Legge. Attualmente la	
	sede della Cooperativa è ubicata in Siracusa	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera	
	dell'assemblea straordinaria.	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia di	
	cooperative sociali, nonché le disposizioni del Titolo VI del	
	Codice Civile, in quanto compatibili e, per quanto previsto	
	dal Titolo VI del Codice Civile, in quanto compatibili, le	
	norme sulle Società a responsabilità limitata.	
	Articolo 3	
	Scopo sociale	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso attività produttive,	

principalmente nel settore dei servizi, nel quale realizzare

l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate,

con particolare attenzione a persone in condizione di

tossicodipendenza, in misura non inferiore al 30% (trenta per

cento).

In relazione a ciò la cooperativa può intraprendere

stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi,

attività quali:

- Assunzione in appalto di lavori servizi e forniture concessi

anche dallo Stato e da enti pubblici e privati, o da persone

private;

- Pulizia e manutenzione di spazi pubblici e privati;

- Lavori edili, idraulici ed elettrici;

- Realizzazione e manutenzione di aree verdi;

- Gestione parcheggi;

- Raccolta differenziata e riutilizzo di rifiuti urbani e

materiali riciclabili in genere;

- Lavori di facchinaggio;

- Lavori agricoli in genere.

Per la realizzazione degli anzidetti scopi la cooperativa si

prefigge anche la stipula di convenzioni con enti locali

(comuni, comunità montane, province, regioni, ecc.), con enti

pubblici morali e con privati.

Altresì la cooperativa si propone di:

1 avvalersi di tutte le normative vigenti in campo

	comunitario, nazionale, regionale inerenti gli scopi sociali;	
	2. aderire a consorzi tra cooperative, ad associazioni o Enti	
	con finalità analoghe;	
	3. svolgere operazioni mutualistiche e la scelta in genere di	
	tutte le attività utili al raggiungimento dei fini sociali;	
	4. usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e	
	di tutte le provvidenze in genere, siano esse comunitarie,	
	statali, regionali o di ogni qualsiasi altro ente;	
	5. compiere tutte quelle operazioni di ordine tecnico	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari come attività comunque	
	non prevalenti, necessarie ed utili al raggiungimento dei fini	
	sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi;	
	6. stimolare e favorire lo spirito di previdenza al risparmio	
	dei soci, istituire una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai	
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dello oggetto	
	sociale;	
	7. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	Legge 31/01/1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 4	
	Soci	

	Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come	
	soci:	
	1. Le persone fisiche:	
	- che abbiano compiuto 18 anni di età;	
	- che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o	
	indiretta alla vita della Cooperativa;	
	- che condividono i fini sociali espressi nell'articolo 3 del	
	presente statuto;	
	- che non abbiano interessi contrastanti con quelli della	
	Cooperativa.	
	2 Le persone giuridiche:	
	- che operino in conformità ai fini sociali propri della	
	Cooperativa TANDEM Cooperativa sociale;	
	- che possono contribuire con la loro partecipazione diretta o	
	indiretta alla vita della cooperativa;	
	- non siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure	
	concorsuali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	1. soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	2 soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	3. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà;	

4. soci sovventori, che partecipano allo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o
l'ammodernamento aziendale.

Articolo 5

Procedura di ammissione di soci

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta
all'organo amministrativo, contenente:

- se persona fisica, cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva
attività di lavoro svolta, l'eventuale capacità professionale
maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le
specifiche competenze possedute, tipo e condizioni
dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende
instaurare in conformità al presente statuto e con l'apposito
regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
l'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere.

- se persona giuridica, denominazione, sede e codice fiscale.

Il numero delle quote che si intendono sottoscrivere.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
e corredata dalla copia dell'atto costitutivo, eventuale
misura camerale, la delibera o l'atto autorizzativi con
indicazione della persona fisica designata a rappresentare
verso la cooperativa la persona giuridica;

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei

	requisiti previsti dal vigente Statuto e l'inesistenza di	
	cause di incompatibilità indicate nel presente Statuto o da	
	altre leggi in tema di cooperazione, delibera sulla domanda.	
	Lammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli	
	amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito	
	libro.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per	
	iscritto la deliberazione e darne comunicazione agli	
	interessati.	
	Entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, il	
	proponente, può chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione nella relazione al Bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 6	
	Adempimenti dei nuovi soci	

Il nuovo Socio deve liberare le quote sottoscritte nei termini

che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Obblighi e diritti dei soci

Aderendo alla Cooperativa i Soci si obbligano:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti

e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in

concorrenza o pregiudizievole agli interessi della

Cooperativa;

- al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e

nei termini previsti dall'articolo precedente;

- al versamento della tassa di ammissione eventualmente

stabilita dal Consiglio di amministrazione;

I soci inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della

struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle

decisioni concernenti le scelte strategiche;

- contribuiscono alla formazione del Capitale sociale e

partecipano al rischi d'impresa, ai risultati economici ed

alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione

al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda

delle necessità.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei

soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze delle

obbligazioni, nonché il libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti

a loro spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi

precedenti, non spettano ai soci in mora o per mancata

esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle

obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 8

Perdita della qualità dei soci

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, o

decesso.

Articolo 9

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, a norma del presente

Statuto, il recesso è consentito qualora:

- il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- il socio non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

- si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza da

parte della Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione, deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Articolo 10

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio di Amministrazione può escludere, dandone motivata comunicazione all'assemblea, il socio che:

- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

- in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente la cooperativa, o svolge attività in contrasto o concorrenza con essa;

- non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni legalmente adottati, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

- senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

Decesso

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi, qualora essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, non intendono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, seguendo le procedure previste per l'ammissione, anche con ripartizione delle quote.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle quote, atto notorio dal quale risulta chi sono gli eredi aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune delegato alla riscossione.

Articolo 12

Comunicazione sulla perdita della qualità di Socio

Le comunicazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai soci destinatari, i quali possono ricorrere al Tribunale. Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni comporta l'accettazione del provvedimento.

Articolo 13

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio deceduto.

Articolo 14

Rimborso delle quote

La liquidazione delle azioni al socio receduto o escluso o ai suoi eredi, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato.

	La liquidazione avverrà entro i 180 (centottanta) giorni	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio, fatto salvo	
	il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio credito liquido.	
	Articolo. 15	
	Trasferimento e cessione delle quote	
	Il Capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono	
	sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che nega o concede l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di cedere le proprie quote e la Cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per divenire socio.	
	L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato;	
	contro di esso il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.	
	PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16	
	Patrimonio	

Il Patrimonio della Cooperativa è costituito :

- dal Capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale di Euro (importo non inferiore a 25,00 né superiore a 500,00) cadauna;

- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli utili netti di gestione di cui all'art. 19, e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti. A norma dell'art.14.

- da eventuali riserve straordinarie;

- da ogni altro Fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri;

- da qualunque liberalità venga fatta a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

La Cooperativa può inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre, anche successivamente, all'approvazione dell'assemblea:

- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

- convenire che, con il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

Salvo quanto disposto da leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi del comma precedente non possono essere costituiti per un valore superiore al 10% del patrimonio netto della

società e non possono comunque essere costituiti per

l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base

a leggi speciali

Per la delibera costitutiva, la pubblicità della costituzione,

i diritti dei creditori, i libri obbligatori, il bilancio ed

il rendiconto finale, dei patrimoni destinati ad uno specifico

affare, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in

materia.

Articolo 17

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di

amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i

criteri stabiliti dalla Legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la

condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice

civile; indicano i criteri seguiti nella gestione sociale per

il conseguimento dello scopo mutualistico, illustrano le

ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo

all'ammissione dei soci.

Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze la

richiedano, relativamente alla struttura ed all'oggetto sociale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tali particolari esigenze dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, enunciando le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Articolo 19

Destinazione dell'utile

Gli utili netti di gestione annuali saranno così suddivisi:

- non meno del 30% a Fondo di riserva Legale;
- una quota a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità prevista dalle Leggi in vigore;
- la differenza a Fondo di Riserva Straordinario indivisibile.

Articolo 20

Riserve

Durante la vita della cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i Soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero Patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 21

Obblighi sociali

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i Soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa :

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione.

ASSEMBLEA

Articolo 23

Assemblea dei soci forme tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni, o nei casi previsti dall'art. 18 del presente Statuto entro 180 (centottanta)

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa può, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata

tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga

opportuno o utile alla gestione sociale.

Può essere convocata su richiesta scritta da 1/10 (un decimo)

dei Soci, nel qual caso deve essere convocata senza alcun

indugio.

La convocazione dell'assemblea, sia essa ordinaria che

straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi

con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei

locali della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data

fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere:

a- l'elenco delle materie da trattare;

b- luogo designato per l'adunanza;

c- giorno e ora per la prima convocazione e per l'eventuale

seconda convocazione, quest'ultima può avvenire solo in giorno

diverso rispetto a quello fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette,

l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti Soci con diritto di voto e

siano presenti tutti gli amministratori.

Articolo 24

Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

a approvare il bilancio e distribuire gli utili;

b nominare gli amministratori;

c- determinare la misura degli eventuali emolumenti agli amministratori; qualora l'assemblea non deliberi espressamente compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;

d- approvare eventuali regolamenti interni;

e- deliberare sulle responsabilità degli amministratori;

f- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

g- ratificare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;

h- deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

i- deliberare, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 25

Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le

materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente

riservati alla sua competenza:

a- sulla modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b- sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

Articolo 26

Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e

siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia

l'ammontare della quota sottoscritta.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare

nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due

soci.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di

alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità

deliberata dall'assemblea volta per volta.

Se un socio ne fa richiesta, si procede a scrutinio segreto

per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Il presidente è assistito da un segretario nominato

dall'assemblea, scegliendo anche tra i soci, l'assistenza di

un segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto

da un notaio.

L'assemblea è presieduta da 1 Presidente del Consiglio di

amministrazione e, in sua assenza da persona designata

dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale,

sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato

all'uopo.

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza,

ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto

sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell'avviso di

convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere

per esteso la deliberazione proposta.

Articolo 27

Validità delle delibere

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente

costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima

convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci

aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia

il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei Soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto

sociale, sulla fusione della cooperativa, sullo scioglimento

anticipato i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di

recedere dalla cooperativa; la dichiarazione di recesso deve

essere comunicata con lettera raccomandata dai soci

intervenuti all'assemblea non oltre 15 giorni dalla data di

pubblicazione della deliberazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri

eletti dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i

soci.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione

elegge, scegliendo tra i suoi membri, qualora non vi abbia

provveduto l'assemblea dei soci, il Presidente ed il Vice

Presidente.

Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto

costitutivo della cooperativa.

Articolo 29

Durata del Consiglio di amministrazione

Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili

nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Articolo 30

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o

da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene

necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali, ma

almeno 4 volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da

almeno la metà dei Consiglieri.

La convocazione viene fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di 15 giorni prima dell'adunanza, e nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò è richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui alcuni componenti il consiglio abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere direttamente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario, all'uopo nominato.

Articolo 31

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, in conformità delle leggi e dello Statuto.

Spetta al consiglio di amministrazione, tra l'altro:

- a - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b - redigere i bilanci;

	c - stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti alla	
	attività sociale;	
	d - conferire procure sia generali , purché per affari	
	determinati, che speciali, ferme restando le facoltà	
	attribuite al Presidente del consiglio di amministrazione a	
	norma dell'art. 33;	
	e - assumere e licenziare personale della cooperativa	
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	f - deliberare circa l'ammissione, il recesso. La decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	g nominare l'eventuale comitato esecutivo o altri organismi	
	tecnici;	
	h - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizione di legge e dello statuto siano riservati	
	all'assemblea; il Consiglio di amministrazione ha quindi la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in	
	qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni,	
	contrarre mutui assumendo gli oneri relativi, assumere ordini	
	in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure ed a	
	fare convenzioni con Enti Pubblici o privati.	
	i- compilare eventuali regolamenti interni.	
	Articolo 32	

Rinuncia , decadenza e scadenza dei consiglieri di

amministrazione

I consiglieri di amministrazione che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri soci che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Articolo 33

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria

quietanza.

Previa delibera del consiglio di amministrazione potrà inoltre

nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e

passive, riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi

autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e

giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le

mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice

Presidente in carica.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte

del Vice presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento

del Presidente e esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o

accertamento al proposito.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della cooperativa

potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da

compilarsi dal Consiglio di amministrazione e da approvare

dall'assemblea.

Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del

Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei

Comitati Tecnici, se in quanto costituiti, nonché le mansioni

ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della

cooperativa.

	Articolo 35	
	Scioglimento	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa	
	nomina 1 (uno) o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	tra i soci e stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale	
	effettivamente versato e rivalutato, deve essere destinato a	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, ai sensi degli artt. 8, 11 e 20 della legge	
	31/01/1992 n. 59.	
	Articolo 36	
	Rinvio	
	Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente	
	statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere	
	osservate.	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	FIRMATO: PAPPALARDO GIANCARLO	
	NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)	